DELIBERAZIONE N. 50

CONSIGLIO N. 5 DI DATA 30.05.2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AREA SCIENCE PARK NEL SUD ITALIA.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	prof. Sergio Paoletti	X	
2.	prof.ssa Laura Chies	X	
3.	prof. Michele Morgante	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	dott. Egidio Ostani		X
2.	dott. Carlo Russo	X	
3.	dott. Salvatore Calabrese		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	X	
	DIRETTORE GENERALE		
1.	ing. Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: dott. Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

AREA SCIENCE PARK

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

PRESO ATTO che:

- ai sensi del proprio Statuto emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n.1396, l'Università degli Studi di Salerno è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che, come suo fine primario, "persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti", "concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati", "favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture" e "si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse";
- l'Università degli Studi di Salerno è interessata ad avviare nuove collaborazioni con enti pubblici che operano nei campi della ricerca fondamentale e applicata, della cosiddetta terza missione e dello sviluppo economico e sociale;

CONSIDERATO che:

- lo sviluppo del sistema economico e sociale mediante l'innovazione, da attivare anche attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca e il loro trasferimento al mercato, è la missione di Area Science Park, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- in base al proprio Statuto Area Science Park favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- in particolare, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative; promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

ATTESO che dall'incontro tra l'Università degli Studi di Salerno e Area Science Park è emerso il comune interesse di realizzare un modello di innovazione nella pubblica amministrazione,

denominato "Argo Sud", e segnatamente di collaborazione tra un Ateneo e un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca;

PRESA VISIONE del testo della Convenzione Quadro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

DATO ATTO che la Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente, prof. Sergio Paoletti, che è fin d'ora autorizzato ad approvare eventuali e marginali modifiche nella formulazione del testo su richiesta dell'Università;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

- di approvare il testo della Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Salerno per lo sviluppo delle attività di Area Science Park nel Sud Italia, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente, prof. Sergio Paoletti.

IL SEGRETARIO

dott. Diego Arocchi

IL PRESIDENTE

prof. Sergio Paoletti

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

E

L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK

*** * ***

L'**Università degli Studi di Salerno** (di seguito e per brevità denominata "**UNISA**"), rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Aurelio Tommasetti, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università, in Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)

e

l'**AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park** (di seguito per brevità denominata "**AREA Science Park"**), rappresentata dal Presidente prof. Sergio Paoletti, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente in Località Padriciano, 99 – Trieste

premesso che

- ai sensi del proprio Statuto emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n.1396, UNISA è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che, come suo fine primario, "persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti", "concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati", "favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture" e "si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse";
- UNISA è interessata ad avviare nuove collaborazioni con enti pubblici che operano nei campi della ricerca fondamentale e applicata, della cosiddetta terza missione e dello sviluppo economico e sociale;
- lo sviluppo del sistema economico e sociale mediante l'innovazione, da attivare anche attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca e il loro trasferimento al mercato, è la missione di Area Science Park, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- in base al proprio Statuto emanato in data 27 ottobre 2017, con determinazione presidenziale n. 10, Area Science Park favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- in particolare, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo

industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative; promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- dall'incontro tra UNISA e Area Science Park è emerso il comune interesse di realizzare un modello di innovazione nella pubblica amministrazione, denominato "Argo Sud", e segnatamente di collaborazione tra un Ateneo e un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca, negli ambiti e nelle forme disciplinate dalla presente Convenzione;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

*** * ***

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione UNISA e Area Science Park intendono sancire il raggiungimento di un'intesa basata sulla condivisione di competenze e conoscenze maturate nei loro rispettivi ambiti di ricerca, formazione e sviluppo e utilizzare le sinergie tra esse per sviluppare e consolidare, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, opportunità e iniziative di collaborazione al fine di realizzare un modello di innovazione nella Pubblica Amministrazione, , denominato "Argo Sud", e segnatamente di collaborazione tra un Ateneo e un Ente Pubblico di Ricerca, nei campi della ricerca fondamentale e applicata, della cosiddetta terza missione e dello sviluppo economico e sociale.
2. La suddetta collaborazione sarà, in particolare, finalizzata all'ottimizzazione di infrastrutture di ricerca, al trasferimento tecnologico, all'innovazione, alla promozione della crescita della competitività e dell'attrattività dei territori di riferimento, alla valorizzazione dei risultati della ricerca, e alla promozione di reti di eccellenza, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi.

ARTICOLO 3

Modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare sui temi di comune interesse di cui all'art. 2 della presente Convenzione, compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi delle proprie competenze, delle proprie strumentazioni e del proprio personale e, qualora reputino necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di competenze esterne.
2. Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro congiunto costituito da un massimo di 5 componenti per ciascuna delle due Parti. Del gruppo di lavoro faranno parte il Magnifico Rettore di UNISA, o un suo delegato, e il Presidente di Area Science Park, o un suo delegato.

3. Le Parti disciplineranno con gli specifici accordi attuativi, di cui all'art. 4 della presente Convenzione attuativi, le modalità operative della collaborazione che si svolgerà negli ambiti di attività previsti dall'art. 2 della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato e accettato per iscritto dall'altra Parte, attraverso gli specifici accordi attuativi di cui al comma 2, che definiranno di volta in volta anche gli aspetti economici relativi alle modalità di finanziamento delle singole attività.
5. Area Science Park si impegna ad aprire una sede operativa nel comprensorio dell'Università di Salerno presso il campus di Fisciano. Correlativamente UNISA si impegna a mettere a disposizione di Area Science Park spazi attrezzati per ospitare la sede e le iniziative comuni che verranno concordate dalle Parti.
6. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva e non istituisce una cooperazione commerciale tra le Parti. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi e la presente Convenzione non preclude in nessun modo a nessuna delle Parti di sviluppare, acquisire o commercializzare in modo indipendente prodotti o servizi che potrebbero essere in concorrenza con prodotti o servizi dell'altra Parte.
7. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni, discendenti dalla presente Convenzione, a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
8. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
9. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convezione.
10. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 4

Accordi attuativi

1. Gli accordi attuativi di cui all'art. 3, terzo comma, costituiranno integrazione della presente Convenzione e avranno lo scopo di disciplinare le azioni da compiere nell'ambito della collaborazione e di specificare le condizioni e i termini di adempimento degli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti.
2. I suddetti accordi attuativi potranno essere stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati.
3. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

ARTICOLO 5

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte, che si scambieranno durante la vigenza e/o l'esecuzione della presente Convenzione, a eccezione delle informazioni, delle decisioni, delle notizie e dei dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui provengono.

ARTICOLO 6

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. La presente Convenzione non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà industriale o intellettuale dell'altra Parte. Nel caso in cui una Parte intendesse concedere all'altra diritti sui propri titoli di proprietà industriale o intellettuale o le Parti intendessero iniziare attività che possano generare risultati brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà industriale o intellettuale, la relativa disciplina sarà dettagliata con separato accordo.
2. Resta tuttavia convenuto che, salvo diverso accordo sui singoli progetti specificatamente espressi, le informazioni e i risultati potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle regole di riferimento per ogni singolo progetto.
3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente o congiuntamente nel corso della durata della presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Durata e recesso

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni dalla sua sottoscrizione e sarà soggetta a rinnovo soltanto con il consenso scritto di entrambe le Parti, per un ulteriore periodo di 5 anni, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione.
2. In qualsiasi momento, ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione inviando all'altra Parte comunicazione via PEC con sei mesi di preavviso e senza alcun obbligo tra le Parti.
3. Indipendentemente dalla risoluzione della presente Convenzione, eventuali ulteriori e separati accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 8

Dati personali

I dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per il solo fine di dare a essa attuazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 9

Controversie

Qualunque controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile risolvere bonariamente, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 10

Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione e dai successivi accordi attuativi possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta.

ARTICOLO 11

Registrazione

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

* * *

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Salerno

Il Magnifico Rettore prof. Aurelio Tommasetti

Per L'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park

Il Presidente prof. Sergio Paoletti